



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
SERVIZIO AMBIENTE

e.mail : ambiente@comune.palermo.it, ambiente@cert.comune.palermo.it

Palermo

prot n°

allegati n°

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC

OGGETTO: Localizzazione progetti in variante urbanistica “REALIZZAZIONE DI 5 NUOVI CCR E POTENZIAMENTO DEL CCR DI VIALE DEI PICCIOTTI AI SENSI DEL D.M. 08/04/2008 E D.M. 13/05/2009” – *CIRCOLARE DRU N. 1/2019 - Applicazione dell'art. 6, comma 12, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.. Linee Guida.* Comunicazione applicabilità

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Dipartimento Urbanistica

Responsabile SERVIZIO 1

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento ai progetti in argomento - e ai sensi e per effetto della Circolare regionale richiamata e delle Linee Guida in uno con la medesima, dovendo procedere a localizzare in variante i progetti in argomento, si rassegna quanto segue.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 28 ottobre 2019, il Comune di Palermo ha condiviso e approvato i progetti in epigrafe muniti dei pertinenti e relativi atti d'assenso, visti e nulla osta acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, tra i quali il parere urbanistico prodotto con la nota prot. N. 1434260 del 15/10/2019, con la quale l'Area della Rigenerazione urbana ha evidenziato la non conformità dei siti, rilevando comunque la loro compatibilità in ordine alle funzioni da assegnare.

Dovendo procedere alla localizzazione di detti siti, il Servizio Ambiente ha ritenuto, stante l'imminente scadenza delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio dei CCR, di avviare il percorso volto alla variazione delle destinazioni urbanistiche e ha, conseguentemente, ottenuto dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo con nota prot. N. 32843 del 26/02/2021, il parere ex art. 14 L. 64/74.

I suddetti progetti, peraltro, sono stati valutati positivamente – ma non finanziati per carenza di fondi – dal Responsabile di Misura della Misura 6.2.1. POFESR, in esito alla loro candidatura.

Relativamente alla procedura richiamata e trattata dalla Circolare DRU n. 1/2019, emanata da codesto Spett.le Dipartimento Regionale Urbanistica, per l'*applicazione dell'art. 6, comma 12, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.. Linee Guida*, è possibile accertare la loro non assoggettabilità all'endoprocedimento di VAS.

A tal fine si comunica che per gli interventi (e le azioni) in variante urbanistica in argomento non ricorrono i seguenti criteri escludenti:

- a) *non si prevedano modifiche ai piani urbanistici sovraordinati né variazione dell'assetto territoriale circostante;*
- b) *non si prevedano ampliamenti dimensionali delle infrastrutture e servizi a rete già esistenti e modifiche della disciplina di destinazioni d'uso di ulteriori suoli oltre l'area di localizzazione dell'opera singola, di entità puntuale o lineare, prevista;*
- c) *Non siano ricadenti in tutto o in parte all'interno di aree protette: SIC, ZPS, Parchi, ZSC etc., per le quali sarà invece necessaria una preventiva verifica di assoggettabilità a VAS con valutazione di incidenza;*
- d) *non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B, siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;*
- e) *non prevedano l'espianto di alberi monumentali ai sensi della normativa vigente ;*
- f) *non prevedano la trasformazione di aree di pregio ecologico in aree non protette secondo le qualificazioni derivanti dalla Carta delta Natura secondo i valori "Media", "Alta", "Molto Alta" delle classi di Valore Ecologico derivate;*
- g) *non prevedano la presenza di Parchi archeologici e paesaggistici regionali e nazionali in un intorno di 200 m;*
- h) *non prevedano la presenza di aree di tutela paesaggistica di livello 1, 2 e 3 individuate e normate dai rispettivi Piani Paesaggistici, qualora vigenti;*
- i) *non prevedano la presenza di vincoli di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 139 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;*
- j) *non comprendano aree definite R3 e R4 nei Piani di Assetto Idrogeologico;*
- k) *non prevedano l'espianto di colture specializzate di pregio agricolo individuate dal "Pacchetto Qualità" e dai regolamenti UE 1151/2012, UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e nell'ambito della produzione biologica CE 834/2007 e CE 889/2007 (biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, STG e tradizionali) e dall'art. 2, comma 5, l.r. n.71/78."*

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(Avv. Francesco Fiorino)